



CITTÀ di DOMODOSSOLA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTA'

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2012

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Principi e finalità.....	2
Art. 2 - Competenze del Sindaco	2
TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 3 – Definizioni ed ambito di applicazione	2
Art. 4 - Esclusioni	2
Art. 5 - Detenzione di animali	2
Art. 6 - Divieti generali	3
Art. 7 - Abbandono di animali	4
Art. 8 - Avvelenamento di animali.....	4
Art. 9 - Trasporto di animali da affezione o di altri animali su autoveicoli.....	4
Art. 10 - Detenzione di animali nelle abitazioni.....	5
Art. 11 – Esposizione, vendita e toelettatura di animali vivi	5
Art. 12 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino.....	5
Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico	6
Art. 14 - Inumazione di animali.....	6
TITOLO III – CANI.....	6
Art. 15 - Detenzione di cani in aree confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata	6
Articolo 16 - Detenzione dei cani da guardia	7
Art. 17 – Accesso ad uffici, giardini, parchi, locali ed aree pubbliche.	7
Art. 18 - Aree e percorsi destinati ai cani.	8
Art. 19 - Obbligo di raccolta degli escrementi.	8
Art. 20 - Anagrafe canina	8
Art. 21 – Divieti	8
Art. 22 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale.....	9
Articolo 23 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio ...	9
TITOLO IV – GATTI.....	9
Art. 24 – Colonie feline	9
Art. 25 - Attività di cura delle colonie feline	10
Art. 26 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	10
TITOLO V – ALTRE SPECIE ANIMALI	11
Art. 27 - Fauna selvatica	11
Art. 28 - Fauna esotica	11
Art. 29 - Popolazione di Columba livia varietà domestica	11
Art. 30 – Api e insetti impollinatori	11
Art. 31 – Rondini, balestrucci e rondoni - Pipistrelli.....	12
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 32 – Sanzioni.....	12
Art. 33 - Vigilanza	12
Art. 34 - Norme transitorie	12



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Principi e finalità

1. La Città di Domodossola, in esecuzione dell'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, della L. 281/1991, del D.P.C.M. 28/2/2003, del D. Lgs. 146/2001, della L.R. Statutaria 1/2005, della L.R. 34/1993, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. La Città di Domodossola, al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conoscenza e conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono le gati per la loro esistenza.
3. La Città di Domodossola condanna e persegue ogni manifestazione di violenza ed insensibilità verso tutti gli animali.

Art. 2 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.P.R. 31/3/79, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico e l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla tutela degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 – Definizioni ed ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Domodossola.
2. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione specifica.

Art. 4 - Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b) agli animali infestanti soggetti alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Art. 5 - Detenzione di animali

1. Chiunque conviva o detenga un animale a qualsiasi titolo, ovvero abbia accettato di occuparsene anche temporaneamente, è responsabile della sua salute, del suo benessere e della sua custodia; dovrà quindi averne cura e rispettare le norme di tutela dettate dalle normative vigenti in materia.
2. Il proprietario e/o detentore di animali è responsabile della riproduzione degli stessi, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.



Art. 6 - Divieti generali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi tipo di maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali di qualsiasi genere e specie, ovvero adottare modalità di detenzione in contrasto con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, umidità, areazione, temperatura o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. È vietato tenere permanentemente animali su terrazze e balconi senza possibilità di alcun accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare. È parimenti vietato rinchiuderli permanentemente in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.
4. È vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e/o di ricovero per cure, salvo che non si tratti di uccelli, piccoli roditori o di animali per i quali tale forma di detenzione sia necessaria.
5. È vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie e/o all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
6. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie o che porti ad esaltare la loro aggressività.
7. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatti salvi i casi previsti dalla legislazione vigente, previo rilascio di opportuna autorizzazione.
8. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
9. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque offrire in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato cedere animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario. Il divieto non si applica alle Associazioni animaliste o ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali e/o cedere gli stessi a qualsiasi titolo.
11. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie protette ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento.
12. E' vietato far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione a motore in movimento su terra ed acqua.
13. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati.
14. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per qualsiasi motivo, con esclusione di quelli prettamente sanitari, previa certificazione.



15. E' vietato sopprimere gli animali in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia. Tale intervento dovrà essere effettuato esclusivamente da un medico veterinario ed esclusivamente per motivazioni sanitarie, previa certificazione.
16. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
17. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Art. 7 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Consentita, nonché auspicabile, la reintroduzione in ambienti consoni di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente, da parte di personale idoneo.

Art. 8 - Avvelenamento di animali

1. E' proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose o esche appetibili in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo selettivo, che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali, utilizzando preferibilmente diserbanti ecologici e affiggendo cartelli di avviso e riferimenti alla sostanza utilizzata e al relativo antidoto.
2. I medici veterinari pubblici o liberi professionisti, sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali, sospetti o accertati, di cui vengano a conoscenza, accaduti nell'ambito del territorio comunale.
3. Il Comune, ricevuta la segnalazione di cui al punto precedente, procede ai sensi dell'art. 264 del TULS ed informa il Servizio Veterinario pubblico che provvede attuando le disposizioni del Ministero della Salute.

Art. 9 - Trasporto di animali da affezione o di altri animali su autoveicoli

1. Fermo restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
2. Il conducente deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto ed eventuale sosta mediante aerazione del veicolo e in caso di necessità con la somministrazione di acqua, cibo, evitando l'esposizione ai raggi solari ed alle temperature eccessive, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.



Art. 10 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. Negli alloggi ove sono detenuti animali dovranno essere garantiti spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e con spazio sufficiente a consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni.
2. La detenzione degli animali deve comunque evitare l'insorgere di inconvenienti igienico-sanitari e garantire la quiete pubblica oltre a rispettare i limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile e le prescrizioni di cui al Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 11 – Esposizione, vendita e toelettatura di animali vivi

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali e locali.
2. L'attività di vendita e di esposizione di animali è sottoposta alla normativa vigente per le attività commerciali, previo parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL.
3. E' vietata nel Comune di Domodossola la vendita in forma ambulante di animali vivi.
4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, collocati in gabbie di idonee dimensioni ed essere provvisti di cibo ed acqua.
5. Le attività commerciali inerenti la vendita di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione, evitando il contatto col pubblico, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro il cibo e l'acqua necessari.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
8. E' vietato vendere animali ai minori di anni 18.

Art. 12 - Mostre, fiere, esposizioni e attività circensi e/o itineranti con presenza di animali da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino

1. E' consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano i requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", e successive modifiche ed integrazioni, emessa in ottemperanza alla Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini del rilascio della autorizzazione all'installazione di un complesso circense, il Responsabile/Titolare del circo dovrà inviare al Servizio Veterinario dell'ASL VCO, almeno 60 giorni prima dell'arrivo, copia della "Dichiarazione di conformità ai criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, stabiliti dall'Autorità Scientifica CITES". Il Responsabile/Titolare del circo deve inoltre concordare, entro tre giorni lavorativi antecedenti la data dell'arrivo, un appuntamento per il sopralluogo veterinario.



3. Il rilascio della prescritta licenza di esercizio è subordinato, inoltre, all'acquisizione del parere favorevole espresso in proposito dal Servizio Veterinario dell'ASL VCO. Si precisa che il parere del Servizio Veterinario si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.
4. Gli animali non potranno essere esibiti al di fuori della struttura circense per la quale il Comune ha rilasciato la Licenza Temporanea.
5. Il Comune di Domodossola, previa richiesta all'Ufficio Ambiente, concede il proprio patrocinio ai circhi senza animali che si attendano sul territorio comunale.
6. Sono vietate le mostre viaggianti di animali di età inferiore a 365 giorni.

Art. 13 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nella città di Domodossola nei limiti di quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico redatto dall'Azienda incaricata del servizio ed ai sensi del DPR 320/1954.
2. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri ovvero al mezzo stesso.

Art. 14 - Inumazione di animali

1. L'inumazione di animali di affezione così come definiti dalla normativa regionale è consentita nelle aree autorizzate allo scopo secondo le modalità e le procedure di cui alla L.R. 7 aprile 2000 n. 39 e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2001. L'inumazione di animali di affezione di proprietà è inoltre consentita ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2003 n. 104-10270, in terreni di privati cittadini solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva e diffusiva trasmissibile agli uomini ed agli animali. Tale esclusione deve essere certificata da un medico veterinario, a seguito di specifica richiesta da parte dell'interessato. E' consentito inoltre procedere all'incenerimento dell'animale presso le strutture all'uopo autorizzate.
2. E' vietato smaltire le carcasse con i rifiuti urbani.

TITOLO III – CANI

Art. 15 - Detenzione di cani in aree confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. E' vietato detenere costantemente cani legati o a catena. E' permesso, nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, per un massimo di otto ore. La lunghezza della catena dovrà sempre consentire di raggiungere il riparo e le ciotole di acqua e cibo. Il collare ed altri dispositivi di ritenuta devono essere adatti alla taglia del cane.
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere.
3. L'obbligo di cui al punto precedente è ridotto ad almeno un'uscita giornaliera qualora il recinto abbia una superficie di almeno 8 mq.



4. I box di ricovero devono essere sollevati dal suolo, dotati di pavimento isolante ed essere ricoperti da tetti impermeabili ed isolanti dalle temperature; devono avere larghezza tale da consentire al cane di potersi girare all'interno.
5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo da evitare lesioni all'animale od arrecare danni a persone, cose ed animali altrui.
6. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a 8 mq. per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza.

Articolo 16 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal precedente articolo 15.

Art. 17 – Accesso ad uffici, giardini, parchi, locali ed aree pubbliche.

1. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso, salvo diversa indicazione comunicata dal responsabile della struttura tramite l'affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. Gli stessi devono comunque essere sempre tenuti al guinzaglio e custoditi in condizioni tali da non nuocere a persone o ad altri animali. Non è consentito al responsabile della struttura vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
2. Nel caso in cui i cani vengano lasciati fuori dall'esercizio o ufficio pubblico, dovranno essere saldamente legati per evitarne la fuga.
3. L'accesso dei cani, nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici, è disciplinato dai responsabili della struttura.
4. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e/o ad uso pubblico compresi i parchi, i giardini, ad eccezione delle aree attrezzate ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia e nelle aree ove prescritto il divieto di accesso ai cani appositamente segnalato con cartelli (in tali luoghi i cani vanno condotti al guinzaglio). Qualora le Autorità competenti dovessero ritenere che esiste il rischio per l'incolumità di persone o animali, il proprietario e /o detentore dovrà munirsi di apposita museruola rigida o morbida. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai tre mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
5. I proprietari di cani con spiccate attitudini aggressive hanno l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.



Art. 18 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, potranno essere individuati spazi protetti destinati allo sgambamento dei cani, opportunamente recintati.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni ad altri cani, alle piante o alle strutture presenti e senza costituire pericolo per le persone.

Art. 19 - Obbligo di raccolta degli escrementi.

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. La raccolta degli escrementi solidi dovrà essere effettuata con qualsiasi metodo idoneo che ne garantisca la raccolta ed il conferimento nei cestini portarifiuti o cassonetti per RSU.
3. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.

Art. 20 - Anagrafe canina

1. Chiunque intende detenere a qualsiasi titolo un cane è tenuto ad accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione dello stesso.
2. Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati.
3. I proprietari e i detentori, a qualsiasi titolo, di cani, provvedono entro 60 giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'ASL.
4. I proprietari di cani con tatuaggio illeggibile devono provvedere alla nuova identificazione del cane mediante applicazione del microchip.
5. I proprietari di cani, anche per il tramite dell'eventuale detentore, sono tenuti a segnalare al Servizio Veterinario dell'ASL presso la quale hanno provveduto alla registrazione dell'animale, entro 15 giorni la cessione definitiva o la morte degli stessi, nonché eventuali variazioni della sede di detenzione.
6. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro 3 giorni alla Polizia Municipale.
7. E' vietato cedere cani non identificati ex L.R. 18/2004.
8. Gli organi di Vigilanza di cui all'art. 33 e le associazioni di protezione degli animali iscritte agli albi regionali e che gestiscono in convenzione col Comune le strutture di ricovero ed i servizi di cattura dei cani possono accedere, in semplice visura, alla Banca dati dell'Anagrafe Canina Regionale.

Art. 21 – Divieti

1. Oltre ai divieti di cui all'art. 6, sono vietati:
 - a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;



- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) il taglio della coda;
- e) il taglio delle orecchie;
- f) la recisione delle corde vocali;
- g) l'uso di collari a punte e/o elettrici e recinti elettronici.

Art. 22 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sul territorio comunale sono sottoposti a quanto previsto dalla Convenzione tra il Comune di Domodossola e l'Associazione "Amici del cane" di Domodossola.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale e/o l'Associazione Amici del cane di Domodossola.
3. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali, così come specificato nell'Ordinanza del Ministero della Salute del 9 settembre 2003.

Articolo 23 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11, gli allevatori e i venditori di cani hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti. Il predetto registro dovrà essere aggiornato all'atto dell'acquisizione o cessione dell'animale con l'indicazione dei dati riguardanti i cessionari o gli acquirenti degli animali compra - venduti.
2. Il cane venduto o ceduto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini della L.R. 18/2004. All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa vigente sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

TITOLO IV – GATTI

Art. 24 – Colonie feline

1. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
2. Per "Responsabile della colonia", ("gattara" o "gattaro") si intende la persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del sostentamento delle colonie.
3. Le colonie feline che si trovano sul territorio comunale sono patrimonio cittadino, sono poste sotto la tutela del Sindaco. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione la Città di Domodossola procederà ai sensi della Legge 20 luglio 2004 n. 189, senza pregiudizio di quanto disposto dal codice penale in materia.
4. Le colonie feline che si trovano all'interno del territorio comunale sono censite, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'ASL, le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.
5. L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, riconosce le colonie feline, le aree e gli spazi pubblici e/o privati occupati, quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione degli animali ivi stanziati.



6. Le colonie feline non possono essere spostate, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo Regolamento di attuazione (DPGR 4359/93).
7. La Città di Domodossola concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione, al soccorso e alla cura dei gatti liberi di proprietà sconosciuta. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza, salvo le cucciolate addomesticabili ed i gatti domestici abbandonati, i quali verranno affidati a persone che ne faranno richiesta, tramite le associazioni di tutela animali.
8. L'Amministrazione comunale può stipulare convenzioni con Enti il cui statuto preveda compiti di protezione degli animali.

Art. 25 - Attività di cura delle colonie feline

1. La Città di Domodossola riconosce l'attività dei cittadini che, come gattare e gattari, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi, in seguito all'affidamento di una colonia felina o di gatti liberi, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento previo accertamento dell'Ufficio Ambiente, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'ASL competente. Il tesserino avrà la funzione di riconoscibilità dei predetti soggetti affidatari da parte della Città di Domodossola. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Ambiente.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, all'area alla stessa/o destinata. A tal fine detto accesso sarà disciplinato con un accordo fra le parti.
3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un'area privata deve provvedere ad accudire la colonia felina ivi stanziata, ovvero permettere l'accesso all'area da parte di gattare e gattari preventivamente muniti di tesserino di cui al precedente comma 1.
4. I Responsabili delle colonie feline sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.).
6. Il Comune può stipulare convenzioni con i negozi di prodotti animali a favore dei "gattari" riconosciuti affinché questi possano acquistare cibo per le colonie a prezzo agevolato.

Art. 26 - Detenzione dei gatti di proprietà.

1. E' fatto obbligo ai proprietari o detentori di gatti provvedere al mantenimento di condizioni di benessere dell'animale nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, ai relativi proprietari e/o detentori si propone di provvedere alla loro sterilizzazione.



3. Il Comune, tramite l'intervento dell'Ordine dei Medici Veterinari, fissa periodicamente i prezzi degli interventi di sterilizzazione per contenerne i costi.
4. Al fine di favorire il ritrovamento del proprio gatto, il Comune promuove l'identificazione tramite microchip.

TITOLO V – ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 27 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e della Legge Regionale n. 70 del 4 settembre 1996. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
2. L'amministrazione comunale favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale e migratoria presente sul territorio urbano, salvaguardandone gli habitat.

Art. 28 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43 e L.R. n.6 del 18/02/2010.

Art. 29 - Popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:
 - a. pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b. interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento di tipo non metallico, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Art. 30 – Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura, ogni trattamento deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata, o in alternativa l'effettuazione dei trattamenti solo allorquando i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.



Art. 31 – Rondini, balestrucci e rondoni - Pipistrelli

1. E' fatto divieto a chiunque di distruggere i nidi di rondine, balestruccio e rondone. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, fissato convenzionalmente dal 15 marzo al 15 settembre di ogni anno, dovranno prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
2. I pipistrelli sono considerati animali sinantropi, se ne promuovono la salvaguardia e le iniziative atte alla loro ripopolazione nella città, riconoscendone tra l'altro l'alto ruolo nella lotta biologica alle zanzare.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali) per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma seguente, fatte salve in ogni caso l'applicazione di più gravi sanzioni penali od amministrative previste dalle leggi vigenti in materia e dal codice penale.
2. Le violazioni degli articoli del presente Regolamento comportano il pagamento di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;
 - a. per la violazione degli artt. da 5 a 14 (Titolo II) e dell'art. 21 è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 100,00 a Euro 500,00;
 - b. per gli artt. da 15 a 23 (Titolo III), ad esclusione dell'art. 21, è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500,00;
 - c. per gli artt. da 24 a 26 (Titolo IV) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500,00;
 - d. per gli artt. da 27 a 31 (Titolo V) è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 500,00;
9. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitate dall'Amministrazione comunale di Domodossola.

Art. 33 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie riconosciute, il Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Provinciali e tutti i soggetti in possesso della qualifica di Agente e/o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e inoltre, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P.

Art. 34 - Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito della approvazione dal Consiglio Comunale e della prescritta pubblicazione nei termini di legge. Per quanto non contemplato ed espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le normative di legge vigenti.